



Welfare e tassazione: un quadro di sintesi

Il PRINCIPALE riferimento normativo in materia è rappresentato dal TUIR [d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917].

Le prestazioni elencate all'**art. 51, comma 2,3,4** godono della totale o parziale esclusione del loro valore.

Il comma 2 dell'art. 51 del Tuir contiene un'elencazione tassativa delle misure che "sfuggono" alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. A titolo esemplificativo, possiamo citare gli abbonamenti al trasporto pubblico, i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, le spese di istruzione.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale **in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo **non superiore complessivamente ad euro 3.615,20**. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei **contributi di assistenza sanitaria** versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)¹;

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro **258,23**;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4**, aumentato a **euro 8** nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; **le indennità sostitutive delle**

¹ I contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo [51](#), comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo [12](#), che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito



somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo **complessivo giornaliero di euro 5,29**;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12² che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12³;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47⁴;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100⁵;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

² Con familiari si intendono quelli previsti all'art. 12 TUIR (che richiama l'art. 433 c.c.) ovvero:

- figli (anche adottivi, affidati o affiliati);
- coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso partner nelle unioni civili l. n. 76/2016);
- genitori, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (i nonni non sono ammessi in quanto tali ma solo in mancanza dei genitori);
- adottanti;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli/sorelle germani o unilaterali.

³ Detrazioni per carichi di famiglia;

⁴ Utili da partecipazione

⁵ Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche **finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi



f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di **assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;**

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti **per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

g) il valore delle **azioni** offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **euro 2.065,83**, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il **valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente**, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;]

h) le **somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10⁶** e alle condizioni ivi previste, **nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10**, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro⁷;

⁶ Oneri deducibili tra cui spese mediche, assegni periodici corrisposti al coniuge e assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale

⁷ Spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai



i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Il comma 3 e il comma 4 dell'art. 51 individuano due ulteriori deroghe: **una** prevede che, in ogni caso, **non concorre a formare reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23** (cd fringe benefit⁸); **l'altra**, stabilisce in via forfettaria il valore imponibile da attribuire ad alcune specifiche tipologie di benefit, tra cui auto aziendali, prestiti, fabbricati concessi in locazione.

Affinché agiscano le deroghe al principio di onnicomprensività del reddito, **è però necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.**

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che le somme o i servizi indicati al comma 2 dell'art. 51 non devono essere rivolti ad *personam*, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

L'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, come si è visto, prevede l'esenzione dal reddito da lavoro dipendente delle cifre versate direttamente da parte del datore di lavoro ai fondi sanitari o previdenziali ai quali il lavoratore ha precedentemente aderito, con un limite di spesa su base annua di:

€3.615,20 per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria;

€5.164,57 per i contributi versati ai fondi di previdenza complementare.

redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito

⁸ Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei **beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12**, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.



In sostanza, per il lavoratore, da **un punto di vista fiscale** le misure previste dal TUIR, Art. 51, comma 2 e comma 3 alle condizioni ivi previste, sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (in virtù della loro natura sociale in deroga al principio di omnicomprensività del reddito di cui al comma 1).

Per il lavoratore, da un punto di vista contributivo, l'art. 6, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha sancito, in via generale, la c.d. armonizzazione tra imponibili fiscali e contributivi. **Questo significa che ciò che non costituisce reddito imponibile fiscalmente, non è reddito neanche dal punto di vista contributivo.**

Dunque, i valori riconosciuti come welfare aziendale sono esclusi dal versamento dei contributi a carico lavoratore su tali misure (oltre che dell'azienda).

Mentre per il datore di lavoro, da un punto di vista fiscale l'art. 95, comma 1, TUIR, prevede la possibilità di dedurre dal reddito dell'impresa tutte le spese sostenute in denaro o in natura per il lavoro dipendente, pertanto anche quelle relative all'erogazione di prestazioni di welfare.

L'eccezione è rappresentata dall'art. 100 del TUIR (Oneri di utilità sociale), in base al quale, la deducibilità dal reddito di impresa è **limitata al 5% delle spese per il personale dipendente con riferimento agli oneri sostenuti per opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e che siano state sostenute volontariamente, ossia per atto liberale dal datore di lavoro.**

Da un punto di vista contributivo, il vantaggio dell'impresa è rappresentato dal fatto che l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle prestazioni di welfare erogate ai lavoratori esclude il versamento dei contributi a carico azienda (oltre che del lavoratore).

Quanto al premio di risultato, la legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), al comma 63 ha previsto la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività** di cui all'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.

Se convertite in servizi welfare le somme sono, invece, completamente detassate e non soggette a contribuzione.



Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (**3.000 euro annui**) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

Tabella 1

Quadro riassuntivo di vantaggi e limiti per datori di lavoro e lavoratori nell'adozione di welfare aziendale attraverso i diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore

Fonte	Beni e servizi	Datore	Lavoratore	Limite
Scelta unilaterale volontaria e non vincolata del datore di lavoro	Educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto	Deducibilità del costo dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese. Somme non soggette a contribuzione.	Esclusione dal reddito e quindi dalla tassazione e contribuzione	Nessuno
Erogate in esecuzione di contratto, accordo, regolamento	Educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto	Deducibilità del costo dal reddito d'impresa del 100%. Somme non soggette a contribuzione.	Esclusione dal reddito e quindi dalla tassazione e contribuzione	Nessuno
Erogate in esecuzione di contratto, accordo, regolamento	Contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria	Deducibilità dal reddito d'impresa del 100%. Sui versamenti alle forme pensionistiche complementari il datore di lavoro non paga la contribuzione Inps ordinaria, ma il c.d. contributo di solidarietà pari al 10%	Esclusione dal reddito entro il limite	€3.615,20 annui
Erogate in esecuzione di contratto, accordo, regolamento	Contributi versati ai fondi di previdenza complementare	Deducibilità dal reddito d'impresa del 100%. Sui versamenti alle forme pensionistiche complementari il datore di lavoro non paga la contribuzione Inps ordinaria, ma il c.d.	Esclusione dal reddito entro il limite	€5.164,57 annui



		contributo di solidarietà pari al 10%		
Scelta unilaterale volontaria e non vincolata datore di lavoro	Fringe benefit (buoni carburante, buoni acquisto in store digitali, buoni acquisto in negozi fisici; buoni pasto)	Deducibilità dal reddito d'impresa del 100%. Somme non soggette a contribuzione.	Esclusione dal reddito e quindi dalla tassazione e contribuzione entro il limite	€258,23 annui
Erogate in esecuzione di contratto collettivo territoriale o aziendale	Premio di risultato monetario	Deducibilità dal reddito d'impresa del 100% ma soggetto a contributi previdenziali	Tassazione agevolata del 5% (solo per il 2023, poi 10%) solo per lavoratori con reddito max 80 mila euro nell'anno precedente. Soggetto a contributi previdenziali	€3000, 00 annui
Erogate in esecuzione di contratto collettivo territoriale o aziendale	Premio di risultato convertito in servizi di welfare	Deducibilità dal reddito d'impresa del 100%. Non soggetto a contributi previdenziali	Esclusione dal reddito entro il limite e quindi dalla tassazione e contribuzione	€3000, 00 annui